FOCUS
Professioni artigiane: accordo Stato - Regioni sul Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Le modifiche normative alla disciplina dell'autoriparazione

di **Pamela Ciavoni**
Tecnostruttura - Settore Lavoro

Quando si parla di settori ad alta specializzazione, i mutamenti del mercato, l'avvento di nuove tecnologie e di nuove linee di produzione fanno emergere in modo naturale mestieri o profili professionali legati a fabbisogni evoluti. Tali processi comportano spesso anche la necessità di riallineare l'offerta formativa con i cambiamenti della domanda di lavoro: dall'osservatorio regionale, nell'ultimo anno, si è assistito ad alcuni casi esemplificativi di questa situazione. Uno di questi, di cui si intende tracciare un rapida ricostruzione in questa sede, riguarda la definizione dell'attività della "meccatronica", come una delle articolazioni più moderne della disciplina dell'autoriparazione. Sebbene a livello occupazionale è evidente che un profilo professionale legato a questa attività sia presente nel mercato del lavoro da almeno una decina di anni, è solo alla fine del 2012 che la legge n. 224 ha modificato la precedente disciplina dell'attività di autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 - unificando di fatto nella nuova categoria detta "meccatronica" le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto. La norma ha così disposto in modo formale il superamento di due ambiti di lavoro non più concepibili in modo separato e al contempo ha fatto nascere l'esigenza di regolamentare un nuovo profilo professionale strettamente legato alla progressiva ed inarrestabile evoluzione nei processi di lavoro determinata dallo sviluppo tecnologico degli autoveicoli. In questo senso la legge ha previsto l'adeguamento alle nuove disposizioni dei corsi regionali di formazione abilitante, rinviando ad un accordo tra lo Stato e le Regioni la definizione degli elementi minimi comuni di tali corsi di formazione.

Fin qui le novità introdotte dalla norma, che ha individuato il nuovo ambito della meccatronica, mantenendo invece la distinzione con le attività di gommista e carrozziere, per le quali sono rimasti validi i corsi di formazione previsti dalla legge del 1992 **(1)**. L'impatto positivo della nuova disciplina è stato largamente sottolineato dalle associazioni di categoria, in una prospettiva di qualificazione delle imprese e di rilancio dell'occupazione in risposta alle esigenze

dell'utenza. Tuttavia, come spesso si verifica nelle situazioni di riforma, l'entrata in vigore della legge ha comportato anche alcune problematiche di applicazione, legate soprattutto al periodo transitorio e all'importanza di salvaguardare le imprese già attive e di non bloccare la nascita delle nuove. Su questi aspetti il ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare dell'11 marzo 2013 che ha chiarito la possibilità per le imprese, sia vecchie che nuove, di svolgere l'attività con il vecchio regime, mettendosi in regola con i corsi di formazione entro un tempo determinato **(2)**.

Con questi opportuni chiarimenti si è completato il quadro di riferimento normativo ed è stata incoraggiata da parte dello stesso ministero dello Sviluppo economico l'opportuna collaborazione tra gli enti e le istituzioni competenti nelle successive fasi attuative della legge.

Note:

(1): Dal combinato disposto dei due provvedimenti, i requisiti tecnico-professionali validi, alternativi tra loro, per diventare responsabile tecnico delle imprese di autoriparazione sono: l'esperienza professionale per almeno tre anni in imprese in esercizio; il possesso di un titolo di studio in materie attinenti l'attività (diploma o laurea); il possesso di una qualifica rilasciata a seguito di un corso regionale, seguita da un anno di esperienza professionale. Solo per quest'ultimo requisito, dunque, è scattato l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni con la previsione di un'offerta formativa aggiornata sull'ambito della meccatronica per le autoriparazioni.

(2): La circolare, nelle considerazioni preliminari, ha infatti espressamente garantito, nelle more dell'effettiva operatività dei corsi di formazione regionali, la piena attività delle imprese del settore a tutela del principio di libertà di iniziativa economica.

FOCUS
Professioni artigiane: accordo Stato - Regioni sul Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Dalla regolamentazione nazionale agli standard regionali

Le Regioni e le Province autonome hanno da sùbito recepito lo spirito riformatore della legge e, facendosi parte attiva e proponente sin dai primi confronti, hanno indirizzato i propri lavori verso il duplice obiettivo da un lato di costruire i presupposti per un'offerta formativa di qualità e, dall'altro, di individuare soluzioni semplificate per gli occupati in imprese con esperienza già acquisita nel settore. Pertanto, a partire dai primi mesi del 2013, il Gruppo Professioni della IX Commissione della Conferenza delle Regioni ha avviato un lavoro di approfondimento sulla norma in sinergia con il coordinamento delle Attività produttive, nella prospettiva di elaborare un documento di linee guida comuni in merito allo standard professionale e formativo della figura, per realizzare l'obiettivo finale previsto dalla legge di svolgere corsi abilitanti, in aggiunta all'esperienza professionale, per la nuova ed unificata attività di meccatronica. Nello sviluppo degli approfondimenti si è deciso di partire dalle prime iniziative già realizzate da alcune Regioni che, nei loro repertori dei profili professionali, avevano già cominciato a tracciare la descrizione del tecnico meccatronico. Con questa base documentale si è iniziato a ragionare intorno ad uno standard professionale comune, per individuare gli ambiti di competenza propri della nuova figura e in modo tale da coniugare le attività della meccanica con quelle dell'elettrotecnica/elettronica. La prima preoccupazione emersa in questa fase di lavoro è stata quella di definire ambiti di attività che, seppur descrittivi di una figura professionale integrata, fossero comunque separati e separabili tra di loro. La disciplina di riforma dell'attività di autoriparazione, infatti, tenendo presenti le esigenze delle imprese già attive per le attività di meccanica o di elettrauto, aveva opportunamente previsto per questi casi la possibilità di frequentare il corso di formazione solo limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In questo senso, dai lavori delle Regioni sono stati individuati cinque ambiti di competenza, uno generico legato all'attività di gestione dell'impresa, due specifici per l'attività di diagnosi e riparazione delle parti meccaniche e due specifici per la diagnosi e riparazione delle parti elettriche/elettroniche. L'intento è stato quello di avere uno standard professionale funzionale a costruire sia percorsi formativi completi per i nuovi operatori, sia percorsi modulabili, o solo sulla parte di meccanica ovvero solo sulla parte di elettrica/elettronica, per i lavoratori già attivi ma in possesso di un'abilitazione "parziale". Inoltre, secondo il format utilizzato e consolidato per altre professioni

regolamentate, ciascun ambito di attività è stato a sua volta articolato in abilità minime e conoscenze essenziali.

Dopo aver messo a punto il format dello standard professionale, il lavoro delle Regioni è proseguito con la predisposizione dello standard formativo. Il confronto più importante in questo ambito ha riguardato la durata del corso di formazione, con la decisione finale di fissarlo a 500 ore per i percorsi completi e 40 ore per i percorsi integrativi rivolti ai già occupati. Decisivo per il confronto è stato l'apporto delle associazioni di categoria Cna e Confartigianato che, in occasione di una riunione specifica a cui sono state invitate a partecipare, hanno condiviso il lavoro delle Regioni e accolto favorevolmente l'esigenza di una qualificazione del settore. La richiesta più forte, tuttavia, è stata quella di prevedere un regime semplificato per quelle imprese che fossero in grado di documentare l'attività già da anni svolta nell'ambito della "meccatronica". Per questa casistica, considerata molto ampia, è stato deciso di non richiedere alcun corso di formazione ma l'applicazione diretta del regime agevolato previsto dalla circolare del ministero dello Sviluppo economico che ha permesso l'iscrizione diretta alla Camera di Commercio per la nuova sezione della meccatronica. La specifica richiesta dalle associazioni di categoria, infatti, era già stata opportunamente prevista dal Ministero, nella consapevolezza del ritardo con cui l'aggiornamento normativo si poneva rispetto a fenomeni già in atto da tempo nel mercato del lavoro, di cui necessariamente occorreva tenere conto.

Altri casi trattati in modo separato sono stati quelli riguardanti persone già qualificate nel sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), per le quali le Regioni hanno concordato di prevedere percorsi formativi più brevi attraverso il meccanismo del riconoscimento dei crediti.

Al termine di questa prima fase di lavoro, i due coordinamenti tecnici congiunti delle Professioni e delle Attività produttive hanno condiviso un documento di proposta sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, approvato in sede di Conferenza delle Regioni il 19 dicembre 2013. Il testo è stato poi trasmesso al ministero per gli Affari regionali con la richiesta di avvio di un'istruttoria tecnica volta a perfezionare un accordo in Conferenza Stato Regioni.

FOCUS
Professioni artigiane: accordo Stato - Regioni sul Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

12 giugno 2014: l'accordo tra lo Stato e le Regioni

All'inizio del 2014 la proposta delle Regioni, formalizzata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 224/2012, è stata diramata dalla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai ministeri interessati: Sviluppo economico; Lavoro e Politiche sociali; Istruzione, Università e Ricerca.

Una prima riunione di discussione tre le Regioni e le amministrazioni statali si è svolta nel mese di febbraio 2014 ed è stata l'occasione per una verifica complessiva della possibilità di definire in tempi brevi l'accordo previsto dalla legge, considerate anche le forti pressioni del settore per l'avvio dei corsi di formazione previsti. I ministeri del Lavoro e dell'Istruzione hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle Regioni ed hanno manifestato l'interesse per una rapida conclusione dell'istruttoria tecnica e, a tal proposito, hanno formulato richieste emendative al testo in bozza oggetto di Accordo. Alcune di esse sono state prontamente accolte, come ad esempio la denominazione della figura di Tecnico meccatronico, per la quale è stato richiesto che vi fosse un esplicito riferimento al settore delle autoriparazioni, e la richiesta di svolgere una parte del corso di formazione attraverso la modalità del tirocinio. Il tema che ha suscitato un ampio dibattito, invece, è stato quello dell'equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico, ed in particolare i casi di una Qualifica professionale triennale e di un Diploma tecnico professionale quadriennale appartenenti al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale. Per entrambi, infatti, il ministero dell'Istruzione ha sottolineato la piena completezza del percorso formativo, in ordine alle abilità minime e alle conoscenze essenziali richieste dal corso individuato dalle Regioni per la nuova figura del Tecnico meccatronico. Nei successivi confronti, pertanto, l'attenzione si è focalizzata su varie ipotesi di riformulazione del testo: dalla possibilità di accedere direttamente all'esame finale senza frequentare corsi di formazione come soluzione individuata dalle Regioni, alla proposta avanzata dai Ministeri di riconoscere i due titoli del sistema di IeFP come requisiti diretti per ottenere la qualifica di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. Al termine del lungo confronto tecnico, il parere giuridico fornito dall'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro con riferimento alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale oggetto dell'accordo,

ha sciolto gli ultimi dubbi circa la corretta applicazione del disposto normativo. Nella versione definitiva del testo, pertanto, è stata inserita la richiesta di semplificazione formalizzata dai Ministeri e volta a creare un collegamento tra la nuova disciplina della meccatronica e le figure del sistema di IeFP, riconoscendo il pieno valore dei due titoli in questione come percorso teorico-pratico di qualificazione ai sensi della normativa.

Con queste decisioni condivise a livello tecnico e la successiva formale valutazione acquisita a livello politico, il 12 giugno 2014 è stato adottato l'Accordo tra Stato e Regioni sullo standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. Sulla base di tale documento, contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, le Regioni hanno avviato la fase di recepimento delle disposizioni normative con le loro proposte di formazione abilitante per la nuova figura riconosciuta a livello nazionale.

A titolo di aggiornamento, si segnala che Tecnostruttura ha predisposto un'apposita sezione del proprio sito dedicata alle professioni regolamentate (Tecnostruttura - Professioni regolamentate), tra cui appunto si trova la categoria del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. Nella sezione sarà possibile consultare la documentazione delle Regioni sul tema. Ad oggi sono stati adottati i decreti attuativi della Regione Lombardia, della Regione Liguria e della Regione Puglia.